

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

di concerto con

i Ministri dell'Interno, della Difesa, dell'Economia e delle finanze e della Giustizia

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, che ha istituito il Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni e integrazioni e integrazioni, recante «*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1999, n. 59*», e, in particolare, l'articolo 7, comma 3, che riserva alle determinazioni del segretario generale ovvero del Ministro o del Sottosegretario delegato, nell'ambito delle rispettive competenze, l'organizzazione interna delle strutture nelle quali si articola la Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale l'on. Paolo Zangrillo è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022, con il quale al predetto Ministro è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione, sen. Paolo Zangrillo, sono state delegate le funzioni relative a «*lavoro pubblico, organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sistemi di gestione orientati ai risultati, nonché in materia di innovazione organizzativa e gestionale delle amministrazioni pubbliche e semplificazione amministrativa*»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82 recante «*Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*» che, all'articolo 1, comma 1, ha previsto, tra l'altro, che «*Per le assunzioni del personale di cui all'articolo 3, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, restano salve le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti*»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito con modificazioni e integrazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 recante «*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*» e in particolare l'articolo 3-ter recante «*Misure per favorire il reclutamento di giovani nella pubblica amministrazione*»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni e integrazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*» e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, il comma 2 dell'articolo 35-ter recante «*Portale unico del reclutamento*» nella parte in cui dispone che con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali e dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le caratteristiche e le modalità di funzionamento del Portale, le informazioni necessarie per la registrazione al medesimo da parte degli utenti, le modalità di accesso e di utilizzo dello stesso da parte delle amministrazioni di cui ai commi 1 e 4 e quelle per la pubblicazione dei bandi di concorso, degli avvisi di mobilità e degli avvisi di selezione di professionisti ed esperti, ivi comprese le comunicazioni ai candidati e la pubblicazione delle graduatorie, i tempi di conservazione dei dati raccolti o comunque trattati e le misure per assicurare l'integrità e la riservatezza dei dati personali, nonché le modalità per l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche del Portale;

Visto, in particolare, il citato comma 2 dell'articolo 35 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nella parte in cui dispone che entro il medesimo termine di cui al terzo periodo, per le amministrazioni di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è adottato apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Visto, inoltre, l'articolo 3, commi 1 e 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo cui il personale militare e delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni e integrazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 e, in particolare, l'articolo 2, comma 2, il quale ha disposto che il Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001 è operativo dal 1° luglio 2022 e, a decorrere dalla medesima data, può essere utilizzato dalle amministrazioni pubbliche centrali di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 e dalle autorità amministrative indipendenti e che a decorrere dal 1° novembre 2022 le medesime amministrazioni utilizzano il Portale per tutte le procedure di assunzione a tempo determinato e indeterminato;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni e integrazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e, in particolare, l'articolo 12, comma 2 il quale ha disposto che «*Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione previsto dall'articolo 35-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1, continua ad applicarsi la disciplina contenuta nei protocolli adottati d'intesa tra il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e ciascuna amministrazione ai sensi dell'articolo 35-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto* »;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni e integrazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità*

amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante *“Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”;*

Visto, in particolare, l'articolo 19 della citata legge 4 novembre 2010, n. 183 che riconosce la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, disciplinando *“la peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti”;*

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il *“Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza”;*

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Codice dell'Ordinamento Militare”;*

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;*

Visto l'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante *“Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato”;*

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza”;*

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente *“Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti d'età per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.127”;*

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78”;*

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante *“Ordinamento del Corpo di Polizia Penitenziaria”;*

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;*

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “*Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252*”, come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante “*Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229*”, come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97;

Considerato il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Considerato il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il «*Codice in materia di protezione dei dati personali*», integrato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “*Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*”;

Di concerto con il Ministero dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia;

Acquisito il parere dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali in data 21 dicembre 2023

Decreta

Articolo 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto è adottato in attuazione dell’articolo 35-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali e disciplina le modalità di accesso e di utilizzo del Portale unico del reclutamento, di seguito “Portale”, nonché per la pubblicazione dei bandi di concorso e degli avvisi per la selezione del personale di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

2. Le amministrazioni di cui all’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, di seguito “Amministrazioni”, utilizzano il Portale per la pubblicazione dei bandi di concorso e degli avvisi secondo le modalità previste agli articoli 2 e 5.

Articolo 2
(Caratteristiche e modalità di funzionamento)

1. L'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche avviene mediante concorsi pubblici, orientati alla massima partecipazione e alla individuazione delle competenze qualificate, che si svolgono secondo le modalità definite dai rispettivi ordinamenti.
2. Le funzioni disponibili sul Portale per le Amministrazioni e per gli utenti sono quelle di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 3 novembre 2023 adottato, ai sensi dell'articolo 35-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali e dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Le Forze armate, le Forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco utilizzano il Portale per le seguenti attività:
 - a) pubblicazione dei bandi di concorso pubblico per il reclutamento di personale;
 - b) pubblicazione dell'indicazione del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione pubblica nonché del *link* di reindirizzamento alla piattaforma *web* di ciascuna amministrazione per la consultazione dei documenti concorsuali, l'accesso, la registrazione e la compilazione delle domande di partecipazione nonché per la consultazione della documentazione relativa allo svolgimento delle singole procedure;
 - c) pubblicazione degli eventuali ulteriori avvisi, ivi compresi gli avvisi relativi alle graduatorie finali dei concorsi, consultabili sulla piattaforma *web* di ciascuna amministrazione, attraverso specifico *link* di reindirizzamento.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, le Forze armate, le Forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono avvalersi di tutte le ulteriori funzioni disponibili sul Portale, al fine di garantire la pubblicità e la massima partecipazione ai concorsi pubblici.

Articolo 3
(Informazioni per la registrazione da parte degli utenti)

1. Per la registrazione al Portale del reclutamento sono richiesti:
 - a. la maggiore età;
 - b. l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un domicilio digitale, ai sensi dell'articolo 3bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, su cui ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura cui intende partecipare, ivi inclusa quella relativa all'eventuale assunzione in servizio;
 - c. un recapito telefonico;
 - d. la dichiarazione di avvenuta lettura dell'informativa sul trattamento dei dati personali, adottata, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, pubblicata sul sito <http://www.inpa.gov.it>;
2. La registrazione al Portale del reclutamento è gratuita e può essere realizzata mediante i sistemi di identificazione di cui all'articolo 64, commi 2-*quater* (SPID, CIE) e 2-*nonies* (CNS), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché tramite identità digitali eIDAS ai sensi del Regolamento UE n° 910/2014 sull'identità digitale.

3. All'interno del Portale l'interessato compila il proprio *curriculum vitae* in un'apposita sezione dedicata, indicando:
- il cognome e il nome;
 - il codice fiscale;
 - il luogo di nascita;
 - la data di nascita;
 - il sesso;
 - di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di essere titolare dello *status* di rifugiato ovvero dello *status* di protezione sussidiaria, o di essere cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2;
 - l'indirizzo di residenza o di domicilio, se diverso dalla residenza, il proprio indirizzo PEC o un domicilio digitale a lui intestato al quale intende ricevere le comunicazioni relative al concorso, unitamente a un recapito telefonico;
 - il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
 - il titolo di studio posseduto o l'abilitazione professionale, con indicazione dell'università o dell'istituzione che lo ha rilasciato e la data del conseguimento. Se il titolo di studio è stato conseguito all'estero il candidato indica gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano o dichiara che provvederà a richiedere l'equiparazione;
 - la specializzazione posseduta o la professionalità esercitata;
 - le documentate esperienze professionali e gli altri titoli posseduti al momento della compilazione e dell'aggiornamento del proprio *curriculum vitae*.
4. I dati di cui al presente articolo, comma 3:
- lett. a), b), c), d), e) e g) possono ricavarsi tramite SPID, fermo restando che i dati di cui alla lett. g) possono essere modificati dall'utente accedendo alla sezione anagrafica;
 - lett. a), b), c), d) ed e) possono ricavarsi tramite CIE o CNS;
 - lett. a) possono ricavarsi tramite eIDAS.

I suddetti dati sono ricavati tramite accesso per mezzo degli strumenti di cui al comma 2, nel rispetto del principio di minimizzazione di cui all'articolo 5, par. 1 lett. c) del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

5. La registrazione al Portale è necessaria se le Amministrazioni intendono avvalersi di tutte le funzioni disponibili sul medesimo.

Articolo 4

(Compilazione e presentazione delle candidature)

- L'interessato che si registra al Portale attraverso le modalità di cui all'articolo 3 accede all'apposita sezione della candidatura selezionando uno specifico bando o avviso d'interesse attraverso le funzioni di ricerca.
- L'interessato si candida accedendo al *link* di reindirizzamento o, in alternativa, laddove le amministrazioni decidano di avvalersi di tutte le funzioni disponibili sul Portale, trova applicazione la disciplina prevista nei commi successivi.

3. Per la compilazione della candidatura tramite il Portale sono richiesti i requisiti previsti dal bando o dall'avviso di interesse, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
4. Ai fini della compilazione della candidatura, il candidato può replicare, mediante specifica funzionalità presente nel Portale, le informazioni d'interesse necessarie già presenti nel *curriculum vitae* compilato in fase di registrazione ed eventualmente aggiornato negli accessi successivi.
5. La domanda di partecipazione viene salvata automaticamente nella pagina personale dell'utente e conservata ai fini dell'eventuale proposizione della candidatura che potrà avvenire entro il termine previsto dallo specifico bando o avviso.
6. L'interessato riceve comunicazioni, connesse alla candidatura compilata e non trasmessa, tramite posta elettronica prima della scadenza dello specifico bando o avviso volte ad informare l'utente dell'imminente scadenza del termine per la proposizione della candidatura.
7. La trasmissione della candidatura si perfeziona tramite verifica da parte dell'interessato dei dati inseriti e successivo invio. Contestualmente, l'interessato può aggiornare, mediante specifica funzionalità, il proprio *curriculum vitae* con le informazioni d'interesse inserite in fase di candidatura.
8. Il candidato dichiara, altresì, che le dichiarazioni sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è verificata dalle amministrazioni che indicano le selezioni e utilizzano il Portale in quanto amministrazioni procedenti ai sensi dell'articolo 71 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
9. I dati personali trattati in tale sede possono riguardare anche le categorie particolari di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Articolo 5

(Modalità di accesso da parte delle PA)

1. Per le finalità di cui agli articoli 2 e 6, le Amministrazioni nominano uno o più "Responsabile unico" del procedimento appositamente dotato di uno dei sistemi di identificazione di cui all'articolo 64, commi 2-*quater* e 2-*nonies*, del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e di firma digitale che opererà secondo quanto previsto dal successivo comma 2. Ogni amministrazione potrà, altresì, individuare uno o più "Operatore" autorizzato/i ad operare sul Portale, dotato/i di uno dei sistemi di identificazione di cui all'articolo 64, commi 2-*quater* e 2-*nonies*, del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Nell'ambito delle procedure di autenticazione informatica, mediante uno dei predetti sistemi di autenticazione, vengono acquisiti esclusivamente il codice fiscale, il cognome e il nome del personale autorizzato, nominato "Responsabile unico" o "Operatore".

2. Le Amministrazioni accedono al Portale mediante il processo di accreditamento che prevede le seguenti fasi:
 - l'identificazione da parte dell'amministrazione aderente di uno o più "Responsabile Unico" (di seguito, per brevità, R.U.);
 - l'autenticazione sul Portale, mediante uno dei sistemi di identificazione di cui all'articolo 64, commi 2-quater e 2-nonies, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, da parte del R.U.;
 - la compilazione da parte del R.U. di un *form* di richiesta in cui è indicata la pubblica amministrazione di riferimento, con in allegato l'apposito modulo firmato digitalmente;
 - la trasmissione tramite il Portale della predetta richiesta unitamente al modulo firmato digitalmente, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della pubblica amministrazione, che si ricava automaticamente dall'Indice dei domicili digitali della Pubblica amministrazione e dei Gestori di Pubblici servizi (IPA);
 - il rappresentante legale dell'Amministrazione di riferimento, ricevuta la posta elettronica certificata (PEC), provvede all'autorizzazione/diniego cliccando l'apposito *link*; ai fini dell'autorizzazione/diniego è necessario che il rappresentante legale si autentichi al Portale tramite uno dei sistemi di identificazione di cui all'articolo 64, commi 2-quater e 2-nonies, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
 - una volta approvata o negata l'istanza, il rappresentante legale provvede a caricare il modulo di richiesta *online*, previa controfirma digitale;
 - il referente del Dipartimento della funzione pubblica Presidenza del Consiglio dei ministri può visionare attraverso una apposita consolle, a cui accede tramite uno dei sistemi di identificazione di cui all'articolo 64, commi 2-quater e 2-nonies, del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la lista delle richieste pervenute ed eventualmente operare sulle autorizzazioni/disabilitazioni dei RR. UU, anche tramite richiesta al fornitore;
 - al termine, il Portale notifica, via mail al R.U. e via posta elettronica certificata (PEC) all'Amministrazione, l'esito del processo di autorizzazione.
3. Ai fini del perfezionamento del processo di accreditamento, il rappresentante legale dell'Amministrazione di riferimento nomina il Dipartimento della funzione pubblica, responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
4. Per l'adesione al sistema PagoPA di cui dall'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 si rinvia all'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 e alle istruzioni operative e istruzioni operative per l'accesso al Portale e per l'utilizzo delle relative funzionalità che sono state definite dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri d'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con ANCI e UPI e pubblicate nell'area riservate alle amministrazioni all'interno del Portale del reclutamento.
5. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri supporta le Amministrazioni nell'utilizzo del Portale, anche al fine di assicurarne un adeguato e omogeneo utilizzo.

Articolo 6

(Modalità di utilizzo da parte delle PA)

1. Il Responsabile Unico e/o l'Operatore, previo accesso al Portale mediante autenticazione, pubblica, per conto delle Amministrazioni, sul Portale:
 - a) i bandi per il reclutamento di personale;
 - b) l'indicazione del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione;
 - c) il *link* di reindirizzamento alla rispettiva piattaforma *web* per la consultazione dei documenti concorsuali, l'accesso, la registrazione e la compilazione delle domande di partecipazione nonché per la consultazione dell'ulteriore documentazione a corredo, ivi compresi eventuali regolamenti previsti in considerazione della specificità della procedura di selezione.
2. Resta fermo che le Amministrazioni possono utilizzare tutte le funzioni del Portale del Reclutamento indicate all'articolo 2 del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 3 novembre 2023 per la gestione dell'intera procedura di concorso. In tal caso, trovano integrale applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 3 novembre 2023 ivi comprese le disposizioni in materia di tutela dei dati personali del citato decreto e il relativo allegato tecnico.
3. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri supporta le Forze armate, le Forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'utilizzo del Portale, anche al fine di assicurarne un adeguato e omogeneo utilizzo.

Articolo 7

(Comunicazioni ai candidati e pubblicazione graduatorie)

1. Nel caso in cui le Amministrazioni decidano di avvalersi di tutte le funzionalità del Portale di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione del 3 novembre 2023, ogni comunicazione ai candidati concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, può essere effettuata attraverso il Portale. Le date e i luoghi di svolgimento delle prove possono essere resi disponibili sul Portale nel rispetto dei termini di preavviso previsto dalle leggi.
2. La graduatoria finale del concorso verrà pubblicata, a cura dell'amministrazione procedente, nel proprio sito istituzionale, mentre sul Portale verrà pubblicato un apposito avviso di avvenuta pubblicazione.

Articolo 8

(Conservazione dei dati raccolti e dei dati trattati)

1. Nel caso in cui le Amministrazioni decidano di utilizzare il Portale attraverso la pubblicazione del *link* di reindirizzamento alla rispettiva piattaforma *web*, con riferimento al trattamento dei dati personali acquisiti nei Portali e al relativo periodo di conservazione trova applicazione l'articolo 8, comma 1, comma 2 lett. a), c), e), f), commi 3 e 4 del decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione del 3 novembre 2023.

2. Nel caso in cui le Amministrazioni decidano di avvalersi di tutte le funzionalità del Portale di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione del 3 novembre 2023, trova integrale applicazione l'articolo 8 del citato decreto.

Articolo 9 (Misure di sicurezza)

1. Il trattamento dei dati personali mediante il Portale è effettuato in conformità con il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ed il d.lgs. 196 del 2003.
2. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Amministrazioni attuano adeguate misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche per garantire che il trattamento di dati personali, operato mediante l'ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici, sia eseguito per tutelare i dati dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto e dall'utilizzo improprio o illegittimo.
3. Le misure di sicurezza relative al Portale sono contenute nell'Allegato tecnico, di seguito "Allegato Tecnico". Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati personali, secondo modalità e termini stabiliti nell'Allegato tecnico, nel quale sono riportate, anche con riferimento a categorie particolari di dati personali o dati relativi a condanne penali o reati, di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
4. Nel caso in cui le Amministrazioni decidano di avvalersi di tutte le funzionalità del Portale di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro della Pubblica amministrazione del 3 novembre 2023, in caso di malfunzionamento, anche temporaneo del Portale trova applicazione quanto previsto all'articolo 3, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", tenuto conto di quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

In caso di malfunzionamento, anche temporaneo del Portale, l'accertamento dello stesso avviene secondo le seguenti modalità:

- a) laddove il malfunzionamento della piattaforma sia tecnico e generalizzato, il Dipartimento provvede ad accertarlo con proprio atto, dandone comunicazione alle amministrazioni banditrici coinvolte e pubblicando un apposito Avviso informativo sul Portale a beneficio degli utenti;
- b) laddove il malfunzionamento della piattaforma sia dovuto a problematiche tecniche o errori materiali riconducibili alla singola Amministrazione banditrice, la medesima provvede tempestivamente ad informare il Dipartimento della funzione pubblica che lo accerta con proprio atto, supportando l'Amministrazione banditrice nelle attività conseguenti e pubblicando un apposito Avviso informativo sul Portale a beneficio degli utenti.

Articolo 10

(Modalità di adeguamento delle caratteristiche tecniche)

1. Il presente decreto e il relativo allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto, potranno subire modifiche o integrazioni a seguito degli sviluppi evolutivi delle piattaforme. I nuovi documenti saranno adottati con le medesime modalità del presente decreto.
2. Alle attività di cui al presente decreto il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 11

(Trattamento dei dati personali)

1. Nel caso in cui le amministrazioni di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 si avvalgano del Portale attraverso la pubblicazione del *link* di reindirizzamento alla rispettiva piattaforma *web*, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica è il titolare del trattamento dei soli dati personali trattati attraverso le funzioni del Portale unico del reclutamento, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
2. Il titolare del trattamento per la gestione dei dati personali contenuti all'interno di ciascun processo del reclutamento, di cui al dell'articolo 2, comma 2 è la singola Amministrazione banditrice responsabile del procedimento amministrativo che ne consegue.
3. Nel caso in cui le amministrazioni di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, decidano di avvalersi di tutte le funzionalità del Portale, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, trova integrale applicazione l'articolo 11 del decreto del Ministro della Pubblica amministrazione del 3 novembre 2023.
4. L'informativa *privacy* pubblicata sul sito <http://www.inpa.gov.it/> attiene unicamente ai trattamenti dei dati personali di titolarità dal Dipartimento della funzione pubblica per la gestione delle funzionalità del Portale.
5. L'informativa *privacy* relativa ai trattamenti dei dati personali di titolarità delle singole Amministrazioni, di cui al comma 2, è contenuta all'interno di ciascun specifico documento introduttivo del procedimento amministrativo, nonché nel sito *web* dell'amministrazione banditrice.
6. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri effettua una valutazione di impatto sulla protezione dei dati generale, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 10, del Regolamento (UE) 2016/679, sui trattamenti svolti mediante il Portale, nel contesto dell'adozione del presente decreto.


Articolo 12

(Clausola finanziaria)


1. Alle attività di cui al presente decreto tutte le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Roma, 29 DIC. 2023

Il Ministro per la pubblica amministrazione




Il Ministro dell'interno



Il Ministro della difesa



Il Ministro dell'economia e delle finanze



Il Ministro della giustizia

